

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	1 di 15



Sede di piazza dei Decemviri, 12 - 00175 Roma - Tel. 06121122470  
 Sede di via Ferrini, 61 - 00173 Roma - Tel. 06121123385  
 E-mail: rmsd10000r@istruzione.it - PEC: rmsd10000r@pec.istruzione.it

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Allegato 4

Modulo: *lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento,*  
*art. 11 e 12 del D.Lgs. 151/01 e art. 28 del D. Lgs. 8108 e s.m.i.*

<i>il Datore di lavoro</i>	<i>il R.S.P.P.</i>	<i>il Medico Competente</i>
Nicola ARMIGNACCA	Marco MAGAZZENI	Manuela CIARROCCA
Documento elaborato da: <b>MMG Formazione S.r.l.</b> Via delle Verbene, 23 00012 Guidonia (RM) e-mail: info@rlsicurezza.it	n° e data di revisione 1^ emissione: 27/01/2023 1^ revisione: 05.03.2024 2^ revisione: ..... 3^ revisione: ..... 4^ revisione: .....	<i>il R.L.S.</i>
		Beatrice SEVERO

Data di revisione programmata: 05/03/2025 – salvo modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 106/09

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	2 di 15

## INDICE

1. PREMESSA	3
2. I SOGGETTI TUTELATI DALLA LEGGE	3
3. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MANSIONI	4
4. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	4
5. LAVORI VIETATI	5
6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	6
7. ASTENSIONE DAL LAVORO	7
8. FASE POST PARTUM	8
9. RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA	8
10. VALUTAZIONE DEI RISCHI A TUTELA DELLA MATERNITÀ	9

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>		D.V.R.	
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	3 di 15

## 1. PREMESSA

La gravidanza produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni a carico dell'organismo materno che influenzano le funzioni di molti organi ed apparati. Tali cambiamenti possono condizionare la vita lavorativa della donna sia nel senso di una maggiore suscettibilità allo stress e alla fatica fisica, sia per i possibili danni da agenti nocivi sul prodotto del concepimento.

Le modificazioni fisiologiche indotte dalla gravidanza possono, inoltre, rendere più suscettibile la donna nei confronti dei seguenti fattori di rischio per la salute presenti in ambito lavorativo:

1. rumore;
2. radiazioni;
3. lavoro a turni e notturno;
4. radiazioni ionizzanti;
5. vibrazioni;
6. rischio infettivo;
7. microclima;
8. posture;
9. solventi;
10. antiparassitari;
11. fatica mentale – stress;
12. metalli;
13. movimentazione manuale dei carichi.

La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento è prevista dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01.

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000 "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase è consistita nella identificazione degli stessi (agenti fisici, biologici, processi lavorativi e posture, fatica psicofisica), nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è stato quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

## 2. I SOGGETTI TUTELATI DALLA LEGGE

I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part time e le socie delle cooperative. Alle lavoratrici subordinate sono equiparate le socie lavoratrici di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica. Si definisce congedo di maternità l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il dirigente scolastico del proprio stato.

Per il lavoro part time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno.

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>D.V.R.</b>		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	4 di 15

Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell'orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc. La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l'orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.

Il settore dell'educazione è fortemente caratterizzato dalla presenza femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo (ex-applicata di segreteria) e di collaboratrice scolastica (ex-ausiliaria, custode, bidella).

### **3. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MANSIONI**

#### **a) Insegnante di scuola secondaria di 2° grado**

L'insegnante di scuola secondaria insegna materie specifiche (scuole superiori, allievi dai 14/15 ai 19 anni), per approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità da loro acquisite nei corsi di studio precedenti.

#### **b) Assistente amministrativa**

Svolgono attività di ufficio analoghe svolte al di fuori della scuola, ma spesso i ritmi di lavoro sono meno compressi e l'ambiente di lavoro è più favorevole. Utilizzo di scale portatili in caso di necessità per il raggiungimento di materiale riposto sui ripiani di archivi o biblioteche.

#### **c) Collaboratrice scolastica**

Le principali attività riguardano ancora la pulizia delle aule, dei servizi comuni, degli uffici, la distribuzione di materiali (merende, sussidi, circolari...), la sorveglianza delle classi in caso di momentanea assenza del docente, lo spostamento di suppellettili, la pulizia degli spazi di pertinenza della scuola. Sono incaricate inoltre dell'assistenza degli alunni portatori di handicap per l'accesso e l'uscita dalla scuola, per l'uso dei servizi igienici e nella loro igiene personale oltre che per tutti l'assistenza a piccoli infortuni ed incidenti.

### **4. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO**

#### **Posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi:**

Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La normativa in vigore stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Vi possono essere rischi per le puerpere, ad esempio dopo un parto cesareo che può determinare una limitazione temporanea della capacità di sollevamento e di movimentazione. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della movimentazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata o dalle posture durante o dopo la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui:

- la natura, la durata e la frequenza dei compiti/ dei movimenti (movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni);
- il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro;
- la tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli;

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	5 di 15

- i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale (movimenti e posture disagiati, soprattutto in spazi limitati)
- l'adeguatezza e l'adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate. In questo caso, introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento.

### **Fattori di stress**

La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per l'insegnante. La vivacità degli alunni le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. Incidono in modo determinante anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento sociale ed economico, la difficoltà a utilizzare integralmente la professionalità acquisita. Non tutte le donne risentono allo stesso modo dei rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti fisiologici e non, che intervengono.

### **Rischio infettivo**

L'ambiente di lavoro "scuola" comporta per le donne che vi lavorano una possibile esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infettive (morbillo, rosolia...) alcune delle quali (quelle virali), se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto.

### **Pendolarismo**

Gli spostamenti durante il lavoro da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere.

Caso per caso saranno valutati i seguenti elementi:

- distanza della scuola dall'abitazione;
- tempo di percorrenza;
- numero e mezzi di trasporto utilizzati;
- caratteristiche del percorso.

### **Caduta dall'alto**

Il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall'alto durante l'uso di scale o scaiei portatili nelle operazioni di movimentazione dei fascicoli riposti sui ripiani non direttamente accessibili delle scaffalature e degli armadi, nonché per caduta delle scaffalature stesse per carico eccessivo e/o perché non adeguatamente vincolate o per cedimento delle solette/solai per sovraccarico eccessivo. In caso di gravidanza deve essere immediatamente vietato l'utilizzo di scale ed essere eventualmente previsto un cambio di mansione.

## **5. LAVORI VIETATI**

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	6 di 15

- b) durante i tre mesi dopo il parto;
- c) durante gli ulteriori giorni non goduti qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

È vietato adibire le donne al lavoro notturno cioè dalle ore 24 alle ore 6.

Inoltre il divieto è anticipato a tre mesi prima del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all'avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:

- a) gravi complicanze della gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenuti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l'ente competente può disporre l'interdizione al lavoro.

## 6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il dirigente scolastico:

- a) valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici;
- b) informa le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

La lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Dirigente scolastico (DdL) con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico.

La dipendente esposta a rischio radiologico ha l'obbligo di notificare al DdL il proprio stato di gestazione non appena accertato (risposta positiva al primo accertamento).

Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, può presentare alla DPL specifica domanda di astensione per gravidanza a rischio corredata da un certificato rilasciato su carta intestata del S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, attestante le condizioni previste dall'art. 17, comma 2, lettera a) del TU n. 151/2001. Se la DPL non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta.

Inoltre il Dirigente Scolastico:

- a) informa la lavoratrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela in materia (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.).

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>D.V.R.</b>		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	7 di 15

- b) tramite i Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), valuta le attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra struttura.
- c) nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi del S.S.N., l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).
- d) avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione. Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il DdL deve darne motivata comunicazione alla DPL, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro. L'istanza può essere presentata anche dalla lavoratrice entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto.

## 7. ASTENSIONE DAL LAVORO

L'astensione dal lavoro è obbligatoria:

1. nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla data di nascita del bambino; o nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta e a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro (certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato. Il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative);
2. nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi. In caso di parto prematuro la lavoratrice ha comunque diritto al congedo fino alla data presunta del parto, potrà recuperare i giorni non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto.

In caso di parto posticipato i congedi di astensione obbligatoria post-partum, partono dalla data effettiva del parto. Se il figlio nato prematuro ha necessità di degenza presso una struttura ospedaliera la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo; in questo caso può fruire del restante congedo dalla data di rientro a casa del figlio.

L'astensione dal lavoro viene anticipata quando l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro in cui questa si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

- a) una anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;
- b) il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a "lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile.

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	8 di 15

- c) le gestanti e le madri che allattano non possono svolgere attività in zone che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.

## 8. FASE POST PARTUM

La lavoratrice deve presentare al DdL un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto.

La legge prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, terminato il periodo di congedo di maternità (astensione facoltativa).

L'astensione facoltativa può iniziare al termine di quella obbligatoria e presenta alcune caratteristiche:

- domanda: per fruire dell'astensione facoltativa deve essere inoltrata al DdL specifica domanda con l'indicazione del periodo di astensione richiesto, con un preavviso non inferiore ai 15gg, salvi i casi di oggettiva difficoltà, debitamente comprovati.
- interessati: può essere richiesta da entrambi i genitori, i quali possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l'astensione facoltativa anche durante l'astensione obbligatoria della madre;
- durata: per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale limite è elevato a 11 mesi;
- limiti temporali: fino a 8 anni di vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato.
- unico genitore: il padre o la madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi.
- adozione o affidamento pre adottivo o temporaneo: la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale che spettano ai genitori naturali. Nel caso in cui il minore, al momento dell'affidamento, abbia una età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,
- il limite di età del bambino e' elevato a 6 anni per la retribuzione e a 12 anni per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.
- prolungamento possibile fino a tre anni, per genitori con figlio con handicap in situazione di gravità accertata.

## 9. RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il post partum o l'allattamento.

Durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.



	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	9 di 15

#### **10. VALUTAZIONE DEI RISCHI A TUTELA DELLA MATERNITÀ**

Il Dirigente Scolastico provvede alla valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza tenendo conto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 645/96 e dal D. Lgs. 151/01 i quali prescrivono misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il Dirigente Scolastico del proprio stato.

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	10 di 15

### VALUTAZIONE PER LA MANSIONE DI ASSISTENTE TECNICO – AMMINISTRATIVO E D.S.G.A.

**Attività svolta:** attività d'ufficio con utilizzo del videoterminale per un tempo mediamente superiore alle 20 ore settimanali.

**Informazione:** le assistenti amministrative riceveranno il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si chiederà di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove lavoratrici.

**Esposizione a rischio:** le lavoratrici appartenenti alla mansione in oggetto sono esposte ai rischi elencati in tabella. Non è presente esposizione agli altri rischi normati.

**Lavoratrici in gravidanza o allattamento (fino a 7 mesi di età del figlio) fragili con maggior rischio in caso di infezione da SARS-COV2:** seguono la normativa vigente relativa ai lavoratori fragili. Nel caso non fosse possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione o ad attività in lavoro agile si valuteranno caso per caso le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Mansione: assistente tecnico - amministrativo e DSGA			
Fattori di rischio presenti nella mansione	Normativa – D. Lgs. 151/01	Compatibilità della mansione in gravidanza rispetto ai fattori di rischio	Compatibilità della mansione nel post-partum (fino ai sette mesi di età del figlio) rispetto ai fattori di rischio
Rischio biologico potenziale (virus della rosolia)	All. B lett. A, punto 1b)	<b>NO</b> (se non immunizzata)	<b>NO</b> (se non immunizzata)
		<b>SI</b> (se immunizzata)	<b>SI</b> (se immunizzata)
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	Allegato A, lett. G)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)
Possibilità di movimentare carichi di peso uguale o superiore a 3 kg (faldoni).	All. A lett. F, All. C lett. A punto 1 b)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)
Uso di scale portatili per posizionamento faldoni e materiale cartecao negli archivi	All. A, lett. E)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	11 di 15

#### MISURE DA ATTUARE

1. dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, il datore di lavoro dovrà vietare alla lavoratrice:
  - a) l'uso di scale portatili;
  - b) la movimentazione di carichi uguali o superiori ai 3 Kg,
  - c) di stazionare in piedi per più di metà dell'orario di servizio o di assumere posizioni particolarmente affaticanti.
2. Dopo il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, non sussistono limitazioni specifiche allo svolgimento della mansione.

**NOTA:** se la lavoratrice non è immunizzata contro il virus della rosolia, procedere all'interdizione anticipata dal lavoro per il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del nascituro.

Se non è possibile garantire il rispetto dei divieti di cui al precedente punto 1, il datore di lavoro dovrà procedere al cambio mansione per la lavoratrice gestante, per il periodo di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

Se non è possibile il cambio mansione come indicato al punto precedente, il datore di lavoro dovrà procedere alla richiesta di interdizione anticipata della lavoratrice gestante all'ispettorato territoriale del lavoro; tale interdizione verrà attivata per il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	12 di 15

## VALUTAZIONE PER LA MANSIONE DI DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

**Attività svolta:** l'insegnante di scuola secondaria di 2° grado insegna agli studenti di scuola superiore (età compresa dai 14/15 ai 19 anni).

**Informazione:** le docenti riceveranno il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si chiederà di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D. Lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove lavoratrici.

**Esposizione a rischio:** le lavoratrici appartenenti alla mansione in oggetto sono esposte ai rischi elencati in tabella. Non è presente esposizione agli altri rischi normati.

**Lavoratrici in gravidanza o allattamento (fino a 7 mesi di età del figlio) fragili con maggior rischio in caso di infezione da SARS-COV2:** seguono la normativa vigente relativa ai lavoratori fragili. Nel caso non fosse possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione si valuteranno caso per caso le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Mansione: docente scuola secondaria di 2° grado			
Fattori di rischio presenti nella mansione	Normativa – D. Lgs. 151/01	Compatibilità della mansione in gravidanza rispetto ai fattori di rischio	Compatibilità della mansione nel post-partum (fino ai sette mesi di età del figlio) rispetto ai fattori di rischio
Rischio biologico potenziale (virus della rosolia)	All. B lett. A, punto 1b)	NO (se non immunizzata)	NO (se non immunizzata)
		SI (se immunizzata)	SI (se immunizzata)
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli studenti ( <i>docenti di sostegno</i> )	Allegato C, lett. A., punto 1 a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante le attività di assistenza agli alunni	Allegato A, lett. G)	NO	SI ( <i>dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro</i> )
Lavori di manovalanza pesante, possibilità di movimentare carichi di peso uguale o superiore a 3 kg.	All. A lett. F, All. C lett. A punto 1 b)	NO	SI ( <i>dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro</i> )
Uso di scale portatili	All. A, lett. E)	NO	SI ( <i>dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro</i> )
Uso agenti chimici nei laboratori didattici (che rientrano nell'All. VIII del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 o etichettati R 40, R 45, R 46 o R 47)	All. C. lett. A, punto 3a) e b)	NO	NO

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	13 di 15

#### MISURE DA ATTUARE

1. dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, il datore di lavoro dovrà vietare alla lavoratrice:
  - a) l'uso di scale portatili;
  - b) la movimentazione di carichi uguali o superiori ai 3 Kg,
  - c) di stazionare in piedi per più di metà dell'orario di servizio o di assumere posizioni particolarmente affaticanti;
  - d) il contatto fisico con gli studenti;
  - e) l'uso degli agenti chimici che rientrano nell'All. VIII del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 o etichettati R 40, R 45, R 46 o R 47.
2. Dopo il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, non sussistono limitazioni specifiche allo svolgimento della mansione, se non il divieto di manipolare gli agenti chimici indicati al precedente punto e) che permane fino al settimo mese di età del nascituro.

**NOTA:** se la lavoratrice non è immunizzata contro il virus della rosolia, procedere all'interdizione anticipata dal lavoro per il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del nascituro.

Se non è possibile garantire il rispetto dei divieti di cui al precedente punto 1, il datore di lavoro dovrà procedere al cambio mansione per la lavoratrice gestante, per il periodo di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

Se non è possibile il cambio mansione come indicato al punto precedente, il datore di lavoro dovrà procedere alla richiesta di interdizione anticipata della lavoratrice gestante all'ispettorato territoriale del lavoro; tale interdizione verrà attivata per il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	14 di 15

## VALUTAZIONE PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

**Attività svolta:** attività di pulizia dei locali e dei servizi igienici, pulizia dei corridoi e dei locali comuni. Attività di sorveglianza e possibilità di assistenza agli alunni.

**Informazione:** le lavoratrici riceveranno il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si chiederà di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D. Lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove lavoratrici.

**Esposizione a rischio:** le lavoratrici appartenenti alla mansione in oggetto sono esposte ai rischi elencati in tabella. Non è presente esposizione agli altri rischi normati.

**Lavoratrici in gravidanza o allattamento (fino a 7 mesi di età del figlio) fragili con maggior rischio in caso di infezione da SARS-COV2:** seguono la normativa vigente relativa ai lavoratori fragili. Nel caso non fosse possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione si valuteranno caso per caso le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Mansione: Collaboratore scolastico			
Fattori di rischio presenti nella mansione	Normativa - D. Lgs. 151/01	Compatibilità della mansione in gravidanza rispetto ai fattori di rischio	Compatibilità della mansione nel post-partum (fino ai sette mesi di età del figlio) rispetto ai fattori di rischio
Rischio biologico potenziale (virus della rosolia)	All. B lett. A, punto 1b)	<b>NO</b> (se non immunizzata)	<b>NO</b> (se non immunizzata)
		<b>SI</b> (se immunizzata)	<b>SI</b> (se immunizzata)
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute)	Allegato C, lett. A., punto 1 a)	<b>NO</b>	<b>SI</b>
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante le attività di assistenza agli alunni.	Allegato A, lett. G)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)
Lavori di manovalanza pesante, possibilità, anche se occasionale, di sollevare carichi di peso maggiore o uguale a 3 kg durante le attività di pulizia o manipolazione alimenti.	All. A lett. F) All. C lett. A punto 1 b)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)
Uso di scale portatili	All. A, lett. E)	<b>NO</b>	<b>SI</b> (dopo che è terminato il periodo di interdizione dal lavoro)
Uso agenti chimici per attività di pulizia (che rientrano nell'All. VIII del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 o etichettati R 40, R 45, R 46 o R 47)	All C. lett. A, punto 3a) e b)	<b>NO</b>	<b>NO</b>

	Titolo	Codice		
LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO C. ARGAN ROMA	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	D.V.R.		
		Rev.	Data	Pagina
		1	05/03/2024	15 di 15

#### MISURE DA ATTUARE

1. dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, il datore di lavoro dovrà vietare alla lavoratrice:
  - a) l'uso di scale portatili;
  - b) la movimentazione di carichi uguali o superiori ai 3 Kg,
  - c) di stazionare in piedi per più di metà dell'orario di servizio o di assumere posizioni particolarmente affaticanti;
  - d) il contatto fisico con gli studenti;
  - e) l'uso degli agenti chimici che rientrano nell'All. VIII del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 o etichettati R 40, R 45, R 46 o R 47.
2. Dopo il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, non sussistono limitazioni specifiche allo svolgimento della mansione, se non il divieto di manipolare gli agenti chimici indicati al precedente punto e) che permane fino al settimo mese di età del nascituro.

**NOTA:** se la lavoratrice non è immunizzata contro il virus della rosolia, procedere all'interdizione anticipata dal lavoro per il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del nascituro.

Se non è possibile garantire il rispetto dei divieti di cui al precedente punto 1, il datore di lavoro dovrà procedere al cambio mansione per la lavoratrice gestante, per il periodo di gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

Se non è possibile il cambio mansione come indicato al punto precedente, il datore di lavoro dovrà procedere alla richiesta di interdizione anticipata della lavoratrice gestante all'ispettorato territoriale del lavoro; tale interdizione verrà attivata per il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.